

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 105

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 4 al 10 febbraio 1999)

INDICE

ASCIUTTI: sul complesso monumentale di San Pietro a Perugia (4-12962) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*) Pag.

AVOGADRO: sui contributi agricoli unificati (4-12728) (risp. DE CASTRO, *ministro per le politiche agricole*)

sui contributi agricoli unificati (4-12747) (risp. DE CASTRO, *ministro per le politiche agricole*)

BONATESTA: sulle assunzioni di pubblici dipendenti appartenenti alle categorie protette (4-04175) (risp. PIAZZA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*)

sulla creazione di laboratori musicali nelle scuole (4-12987) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

CURTO: sulla graduatoria del concorso per l'assunzione di due unità al comune di Oria (Brindisi) (4-13502) (risp. PIAZZA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*)

D'ALÌ: sui contributi agricoli unificati (4-12779) (risp. DE CASTRO, *ministro per le politiche agricole*)

GUBERT: sul trasferimento dei docenti nelle scuole della Val di Fassa (4-09982) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

MARRI: sulla richiesta di sostegno scolastico per il piccolo Elvis Presenzini Mattoli (4-09495) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

MINARDO: sui contributi agricoli unificati (4-12403) (risp. DE CASTRO, *ministro per le politiche agricole*)

PELLICINI ed altri: sui contributi agricoli unificati (4-12990) (risp. DE CASTRO, *ministro per le politiche agricole*)

PERUZZOTTI: sul servizio di trasporto degli infermi presso la USL n. 6 di Gallarate (Varese) (4-02531) (risp. BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*)

sull'utilizzo improprio di fondi della Comunità europea (4-12596) (risp. RANIERI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

PONTONE: sull'esposizione della «Dama con l'ermellino» (4-13232) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

10 FEBBRAIO 1999

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 105

SELLA DI MONTELUCE: sull'istituzione del provveditorato agli studi di Biella (4-05951) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

SERENA: sulle domande di immissione in ruolo presentate dai docenti Benendo e Barison di Treviso (4-12560) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

ASCIUTTI. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che il complesso monumentale di San Pietro in Perugia, le cui parti più antiche risalgono al decimo secolo, è stato gravemente lesionato sia dal terremoto del 26 settembre 1997 che da quello precedente del 1981;

tenuto conto che all'interno del complesso convivono la facoltà di agraria e la casa monastica dove vivono i religiosi che gestiscono anche l'osservatorio sismico «A. Bina»;

considerato che ad un anno di distanza dal sisma la situazione della basilica, del campanile, della casa monastica, dell'archivio, della biblioteca e degli affreschi del 500, gravemente danneggiati, è ad oggi immutata vista l'assenza di fondi da destinare al restauro delle parti lesionate;

tenuto conto inoltre che già i fondi destinati al complesso monumentale di San Pietro in Perugia per il terremoto del 1984 negli anni sono stati in gran parte dirottati per nuove emergenze;

visto:

che i primi interventi di carattere provvisorio a tutela del suddetto patrimonio artistico e culturale furono messi in atto dalla Fondazione agraria dell'Università, che è proprietaria del complesso, in attesa di interventi strutturali da porre in essere con contributo statale;

che il commissario delegato per i beni culturali ha già approvato il piano degli interventi presentato dalla Fondazione agraria,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano mettere in atto al fine di avviare i lavori di restauro del complesso monumentale di San Pietro in Perugia, a salvaguardia di un immenso patrimonio artistico, culturale e sociale per la città.

(4-12962)

(4 novembre 1998)

RISPOSTA. – Il complesso monumentale di San Pietro a Perugia è stato oggetto dei sottoelencati interventi a seguito del sisma del 26 settembre 1997:

a) messa in sicurezza dell'arco trionfale e sua riparazione, ivi compresi gli intonaci affrescati;

b) riparazione del tetto nella stessa zona dell'arco trionfale perchè in parte caduto e con le tegole spostate;

c) messa in sicurezza dell'organo e di elementi ad esso contigui nella scala dalla parte monastica;

d) messa in sicurezza del campanile.

Inoltre l'Università degli studi di Perugia ha comunicato alla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia l'inizio dei lavori di riparazione dei tetti a copertura degli uffici della Fondazione agraria.

Per quanto gli interventi anzidetti abbiano rimediato ad alcune situazioni, la predetta soprintendenza ha comunicato di avere in corso contatti con l'Università, la Fondazione agraria, il provveditorato e la regione al fine di coordinarne i finanziamenti e gli sforzi comuni, vista l'attualità dei programmi di secondo stralcio per il sisma.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

MELANDRI

(5 febbraio 1999)

AVOGADRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che dal primo di gennaio 1999 dovrebbe entrare in vigore un decreto legislativo che contempla la riclassificazione delle zone svantaggiate e montane nell'ambito della previdenza agricola;

che, in particolare, il decreto va ad incidere sulle agevolazioni previdenziali e contributive dei dipendenti delle aziende agricole;

che questa riclassificazione pare escludere dalle agevolazioni zone, come l'entroterra da Albenga a Ceriale (Savona) o tratti dell'Imperiese e di Sanremo, che pur non essendo esclusivamente montane annoverano delle caratteristiche morfologiche tali da richiedere una manutenzione del suolo, un tipo di meccanizzazione e presentano problemi di viabilità del tutto analoghi a quelli di zone prettamente montane;

che questa esclusione comporterebbe un aumento degli oneri contributivi per le aziende agricole della zona che passerebbero dall'attuale 30 per cento al 100 per cento e che questo comporterebbe un rischio di chiusura per molte aziende piccole e di calo di occupazione nelle medio-grandi;

che questi problemi occupazionali andrebbero ad aggiungersi ad altre problematiche presenti nelle zone in oggetto, non ultima la presenza extracomunitaria, che nelle attuali condizioni trova uno sbocco, legale, nei lavori agricoli, ma che con l'inasprimento degli oneri potrebbe ritornare totalmente nel sommerso e nell'abusivo,

si chiede di conoscere:

se nel nuovo decreto legislativo si siano tenute nel dovuto conto tutte le diverse realtà che compongono il quadro agricolo nazionale;

se vi siano gli spazi per eventuali modifiche;

se, alla luce di quanto evidenziato, non si ritenga di dover mantenere il Ponente ligure all'interno delle zone agricole svantaggiate.

(4-12728)

(9 ottobre 1998)

AVOGADRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che dal 1° gennaio 1999 dovrebbe entrare in vigore un decreto legislativo che contempla la riclassificazione delle zone svantaggiate e montane nell'ambito della previdenza agricola;

che, in particolare, il decreto va ad incidere sulle agevolazioni previdenziali e contributive dei dipendenti delle aziende agricole;

che questa riclassificazione pare escludere dalle agevolazioni zone, come l'entroterra da Albenga a Ceriale (Savona) o tratti dell'Imperiese e di Sanremo che, pur non essendo esclusivamente montane, annoverano delle caratteristiche morfologiche tali da richiedere una manutenzione del suolo, un tipo di meccanizzazione e presentano problemi di viabilità del tutto analoghi a quelli di zone prettamente montane;

che questa esclusione comporterebbe un aumento degli oneri contributivi per le aziende agricole della zona, che passerebbero dall'attuale 30 per cento al 100 per cento e che questo comporterebbe altresì un rischio di chiusura per molte aziende piccole e di calo di occupazione nelle medio-grandi;

che questi problemi occupazionali andrebbero ad aggiungersi ad altre problematiche presenti nelle zone in oggetto, non ultima la presenza extracomunitaria, che nelle attuali condizioni trova uno sbocco, legale, nei lavori agricoli, ma che con l'inasprimento degli oneri potrebbe ritornare totalmente nel sommerso e nell'abusivo,

si chiede di conoscere:

se nel nuovo decreto legislativo si siano tenute nel dovuto conto tutte le diverse realtà che compongono il quadro agricolo nazionale;

se vi siano gli spazi per eventuali modifiche;

se, alla luce di quanto evidenziato, non si ritenga di dover mantenere il Ponente ligure all'interno delle zone agricole svantaggiate.

(4-12747)

(14 ottobre 1998)

D'ALÌ. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che è stata elaborata una ipotesi progettuale per la riclassificazione delle aree svantaggiate in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo di riforma della previdenza agricola;

che la nuova classificazione delle aree svantaggiate e montane avrà effetto ai fini previdenziali ed assistenziali per il riconoscimento delle agevolazioni contributive;

che l'individuazione delle aree svantaggiate della provincia di Trapani è stata effettuata con criteri poco chiari e molti comuni già rientranti per intero nelle qualifica di zona svantaggiata non sono stati riconfermati in tutto o in parte;

che la crisi occupazionale è diffusa indifferentemente su tutto il territorio della provincia;

che la pressione fiscale ha pesantemente inciso sulle famiglie a medio e basso reddito provocandone un drastico impoverimento;

che tutte le aziende agricole operanti nel territorio provinciale vivono pesanti condizioni di disagio dovute alla lontananza dai mercati ed alla carenza di infrastrutture nel settore dei servizi e dei trasporti in particolare,

si chiede di sapere se il Governo non intenda rivedere i criteri di classificazione e riconoscere lo stato di zona svantaggiata all'intera provincia di Trapani.

(4-12779)

(22 ottobre 1998)

MINARDO. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che si è avuto notizia della predisposizione di un decreto legislativo che escluderebbe la provincia di Ragusa, con la sola eccezione dei comuni di Monterosso, Giarratana e parte di Chiaramonte, dalle zone cosiddette svantaggiate;

che l'attuazione di un simile provvedimento arrecherebbe ulteriori e forse definitivi danni alla economia della provincia di Ragusa, confermando una politica governativa di scarsa sensibilità nei confronti di un territorio ad economia prettamente agricola,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda effettivamente adottare questo tipo di provvedimento oltremodo penalizzante per la provincia di Ragusa;

se non ritenga invece utile, allo scopo di dare luogo ad una vera politica di sviluppo del settore agricolo, adottare altro tipo di provvedimenti intesi ad alleviare il peso della pressione fiscale e contributiva, includendo nelle zone svantaggiate tutti i comuni della provincia di Ragusa;

quali immediati provvedimenti, anche di ufficiale smentita, si intenda adottare per scongiurare un ulteriore e forse irreparabile danno alla provincia di Ragusa, che potrebbe pregiudicare anche il successivo inserimento nell'obiettivo 1 della Comunità europea.

(4-12403)

(22 settembre 1998)

PELLICINI, MAGNALBÒ, RECCIA. – *Ai Ministri per le politiche agricole, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che con legge n. 335 del 1995 il Governo è stato delegato a emanare norme di razionalizzazione delle agevolazioni contributive per tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate; con decreto legislativo n. 146 del 1997 il complesso delle agevolazioni doveva essere ridistribuito con nuova classificazione a partire dal 1° gennaio 1998 (poi prorogato al 1° gennaio 1999); la classificazione è determinata dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica); il Ministero per le politiche agricole è stato incaricato, di concerto con i Ministri del lavoro e del tesoro e sentite le organizzazioni di categoria, di formulare una proposta; il Ministero per le politiche agricole il 3 settembre 1998 ha presentato alle organizzazioni professionali l'ipotesi di riclassificazione;

che la Lombardia risulta estremamente penalizzata soprattutto nell'area prealpina e quindi nei territori delle province di Varese, Como, Lecco e Bergamo; la diminuzione complessiva di superficie svantaggiata e montana proposta è pari al 11,13 per cento, (da 12.101 chilometri quadrati a 10.534, con una perdita di 1.576 chilometri quadrati di superficie agevolata pari a 329.842 giornate di lavoro (da 1.104.638 a 711.976);

che la riclassificazione, come proposta dal Ministero per le politiche agricole, comporterebbe nella provincia di Varese la eliminazione totale dei comuni montani, rispetto ai 51 attualmente esistenti e comporterebbe altresì la diminuzione della metà dei comuni parzialmente svantaggiati;

che tale nuova classificazione avrà come conseguenza la sperequazione del carico contributivo tra aziende situate nello stesso comune, con effetti deleteri sulla concorrenza;

che in provincia di Varese l'80 per cento dei comuni sono stati declassificati da svantaggiati a normali e da montani a svantaggiati e che in tali comuni opera oltre il 70 per cento dei lavoratori dipendenti, operai agricoli e florovivaisti della provincia;

che i criteri utilizzati dal Ministero per le politiche agricole sono basati sui parametri oggettivi quali ricchezza, disoccupazione, eccetera, la cui applicazione generalizzata non tiene conto delle situazioni particolari della provincia di Varese;

che le comunità montane dell'Alto Varesotto sono costituite da zone malservite e difficilmente raggiungibili, per una rete stradale obsoleta;

che le aziende agricole e di floricoltura rappresentano una realtà artigianale e agricola che opera in condizioni difficili, anche per la varietà del territorio;

che la riqualificazione dei criteri elaborati dal Ministero per le politiche agricole avrebbe dovuto tener presente alcuni criteri quali l'altissima frammentazione e polverizzazione delle aziende (ve ne sono alcune con 80-100 diversi contratti di affitto), la lontananza dei mercati agricoli, la produttività dei fondi pari a circa il 60 per cento rispetto al-

le zone di pianura, i costi di produzione superiori rispetto alle zone pianeggianti, i vincoli urbanistici di tipo territoriale (parchi regionali, provinciali, riserve e oasi naturali, piano regolatore generale), di tipo idrogeologico, considerati i numerosi corsi e specchi d'acqua, e di tipo ambientalistico e protezionistico in generale;

che tutte queste situazioni particolari rendono difficoltoso l'agricoltura nelle zone pedemontane e nelle zone di montagna;

che l'Alto Varesotto presenta comuni con un tasso di disoccupazione superiore al 18 per cento;

che le aziende agricole montane e pedemontane sono indispensabili anche alla salvaguardia del territorio, operando una serie di interventi a tutela della montagna, caratterizzata dal progressivo abbandono delle unità produttive, con il rischio sempre più presente di disastri ecologici, di frane e alluvioni, consequenziali all'impoverimento delle popolazioni di montagna;

che basta un raffronto tra la tutela delle zone montane operata dalla vicina Confederazione elvetica per rendersi conto del diverso e peggiore trattamento assunto dalle autorità competenti italiane;

che la riclassificazione così come operata dal Ministero per le politiche agricole comporterebbe l'eliminazione o l'affievolimento degli aiuti economici alle aziende agricole, con danno gravissimo per l'economia della provincia,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga di disattendere quanto previsto dalla nuova ipotesi di classificazione disponendo l'osservanza della precedente classificazione per la provincia di Varese, tenuto conto delle esigenze specifiche del territorio ed operando di concerto con le autorità regionali in materia. Il tutto al fine di evitare una incombente quanto disastrosa crisi del settore.

(4-12990)

(5 novembre 1998)

RISPOSTA (*). – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il decreto legislativo n. 146 del 1997, scaturito dalla normativa di riforma delle pensioni, prevede una nuova classificazione delle aree svantaggiate, alle quali applicare le previste agevolazioni per la riduzione dei contributi agricoli unificati.

Si ricorda in proposito che la delimitazione attualmente esistente, che fa riferimento all'articolo 15, della legge n. 984 del 1977, interessa 22,3 milioni di ettari e 5.826 comuni.

Considerato che la richiamata delimitazione era stata ottenuta attraverso la sovrapposizione di predetti delimitazioni derivanti dalla legge

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle cinque interrogazioni sopra riportate.

n. 1102 del 1971, dalla direttiva CE n. 268 del 1975 e dalla legge n. 454 del 1962, essa nel corso degli anni non è stata più ritenuta aderente alle diverse realtà territoriali regionali; ne è stata pertanto richiesta più volte la modifica, prevedendo l'utilizzazione di nuovi parametri e criteri.

Alla luce di quanto sopra, il richiamato decreto legislativo n. 146 del 1997 ha dettato le norme per pervenire ad una nuova delimitazione per le aree svantaggiate, ed in attuazione dello stesso questa amministrazione, con la collaborazione delle regioni ed il supporto di esperti esterni, ha provveduto a predisporre una nuova delimitazione.

Quest'ultima, alla luce di quanto specificamente stabilito dal decreto legislativo n. 146 del 1997, utilizzando una serie di parametri fisici (percentuale dei terreni con meno del 5 per cento di acclività; percentuale dei terreni con oltre il 5 per cento di acclività, percentuale dei terreni posti oltre i 600 metri sul livello del mare) ed economici (redditi lordi *standard* per unità di lavoro agricolo, redditi lordi *standard* per ettari di superficie agricola unica, tasso di disoccupazione, tasso di attività agricola), è pervenuta in una prima fase alla classificazione di 18,3 milioni di ettari circa, ricadenti su 5.269 comuni.

Nella considerazione che dalla prima classificazione è risultata una riduzione media pari a circa il 18 per cento e che tale riduzione non è equamente distribuita tra le diverse regioni, incidendo in alcuni casi per più del doppio rispetto alla richiamata percentuale, e considerato altresì che è apparso necessario lasciare alle regioni anche una certa autonomia per poter far fronte a situazioni territoriali particolari, le cui peculiarità non è possibile cogliere attraverso parametri che devono incidere su tutta la superficie nazionale, si è proposto di limitare la riduzione a circa l'11 per cento, attribuendo alle regioni circa 1,5 milione di ettari. Tale riattribuzione è stata fatta in maniera più che proporzionale in rapporto a quanta superficie le stesse regioni avrebbero perso con l'adozione dei parametri tecnico-economici puri e semplici, facendo così salire la superficie della nuova delimitazione a 19,868 milioni di ettari.

I risultati di questo lavoro sono stati vagliati con i coordinatori regionali nel corso di tre riunioni, esaminando anche diverse proposte di modifica, che però non hanno consentito di pervenire a risultati migliori e più equi rispetto a quelli ottenuti con i parametri previsti dalla proposta.

La nuova delimitazione è stata successivamente esaminata in una riunione tecnica presso la Conferenza Stato-regioni, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti delle altre amministrazioni interessate (Ministeri del tesoro e del lavoro), e neanche in quella sede sono emerse nuove proposte atte a migliorare la delimitazione in questione.

Nel rispetto di quanto prevede il decreto legislativo n. 146 del 1997, la proposta di delimitazione è stata altresì sottoposta al vaglio delle organizzazioni professionali, che ne hanno riconosciuto la validità tecnica ma, considerati i problemi che essa avrebbe creato a livello ter-

ritoriale e tenuto conto delle modifiche che si vanno prospettando nel campo fiscale e contributivo, hanno richiesto unanimemente di spostare i termini per l'applicazione del decreto legislativo al 1° gennaio dell'anno 2000.

Tale richiesta, proveniente da più parti, è stata accolta dall'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, collegata alla legge finanziaria 1999).

Tuttavia, non si può non rilevare come la nuova delimitazione proposta abbia causato numerose richieste intese ad ottenere la revisione dei parametri fisici od economici, introducendo questo o quel criterio di valutazione, in modo tale che l'uno o l'altro comune possa esservi incluso.

Le proteste per la mancata inclusione, totale o parziale, di qualche comune, provengono praticamente da tutto il territorio nazionale. Pur nella convinzione quindi che il nuovo termine del 1° gennaio 2000 possa consentire una migliore messa a punto del lavoro fin qui svolto, non sembra realistico prevedere che una nuova delimitazione possa porre rimedio a tutte le situazioni segnalate.

Il Ministro per le politiche agricole

DE CASTRO

(5 febbraio 1999)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che sabato 8 febbraio 1997, da notizie apparse sulla stampa e diffuse dai telegiornali, si è appreso del primo censimento degli statali invalidi stilato da una commissione d'indagine del Governo;

che il compendio rivela gli abusi commessi da Ministeri ed enti;

che in particolare è emerso che lo Stato ha alle proprie dipendenze circa 34.000 invalidi civili, di cui 25.116 rilevati secondo criteri omogenei (8.375 uomini e 16.741 donne);

che dall'indagine è risultato che il 17 per cento delle pubbliche amministrazioni ha assunto invalidi in eccesso rispetto alle aliquote d'obbligo;

che le assunzioni maggiori risultano provenire dal comparto regioni e autonomie locali, in particolare del Nord Italia;

che dall'indagine è emersa, inoltre, una categoria nuova, paradossalmente opposta: quella dei «falsi validi» assunti normalmente pur non beneficiando di leggi speciali,

l'interrogante chiede di sapere:

se, alla luce di quanto emerso dall'inchiesta della commissione, non si ritenga di compilare un «libro bianco» che contenga una mappa degli invalidi civili assunti su tutto il territorio italiano;

se non si ritenga necessario modificare le modalità di accertamento della invalidità previste dalla normativa vigente, fissando criteri più trasparenti, tali da non consentire interpretazioni personalizzate.

(4-04175)

(12 febbraio 1997)

RISPOSTA. – L'interrogante chiede se sia stato pubblicato un «libro bianco» sull'indagine conoscitiva svolta da una commissione interministeriale per verificare l'entità del fenomeno delle assunzioni di pubblici dipendenti appartenenti a categorie protette e se sono state modificate le norme relative alle citate assunzioni.

Al riguardo si rappresenta che la commissione richiamata è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 ottobre 1995 con il compito di verificare, attraverso una indagine a campione, in considerazione della vastità del campo d'azione, l'entità del fenomeno relativo alle assunzioni dirette e/o numeriche di pubblici dipendenti appartenenti alla categoria degli invalidi civili ed alle eventuali irregolarità nello stesso tempo emergenti.

La commissione ha terminato i suoi lavori il 31 ottobre 1996 ed i relativi lavori sono stati illustrati in una relazione conclusiva – costituita da tre sezioni, di cui una con dati statistici di notevole e compiuta lettura –, che offre un quadro complessivo della situazione accertata sul piano nazionale con riguardo anche alla normativa che regolava la materia e con qualche riferimento alla legislazione comunitaria.

Tali atti sono stati, a suo tempo, inviati a tutti gli organi di Governo ed alle maggiori istituzioni di rilievo costituzionale, compreso naturalmente il Parlamento.

Dagli atti, infine, emergevano dati estremamente indicativi onde fornire al Governo il necessario quadro di riferimento per operare, attraverso idonei strumenti normativi, anche al fine di impedire il possibile ripetersi di comportamenti irregolari od illegittimi.

In seguito ai risultati dell'indagine è stato predisposto dal Governo ed approvato dal Parlamento il comma 257 dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1996, n. 662, «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»; inoltre si comunica che è ancora in corso l'indagine, ad opera del Ministero del tesoro, concernente la legittimità non già delle procedure relative all'ingresso nel mondo del lavoro di personale appartenente alle categorie protette, bensì la legittimità delle procedure relative alle provvidenze economiche che tale categoria percepisce.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica

PIAZZA

(8 febbraio 1999)

BONATESTA. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che la legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante la legge quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, all'articolo 5 stabilisce che per praticare la raccolta del tartufo il raccogliitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità e che la ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato;

che la stessa legge, all'articolo 6, prevede che le regioni provvedano a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufige-no pubblico, nonché gli orari dei calendari e le modalità di raccolta e la vigilanza;

che a norma dell'articolo 15 la vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato; sono inoltre incaricati di far rispettare la normativa le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente;

che la zona di sottobosco della provincia di Viterbo è considerata una delle più ricche della provincia per la crescita del tartufo;

che la raccolta indiscriminata del prodotto, effettuata peraltro senza l'ausilio dei cani, costituisce la fonte principale della drastica riduzione dei raccolti locali negli ultimi tempi;

che i ternani e i perugini, provenienti da zone altrettanto rinomate per la crescita del tartufo, sfruttano le aree al di fuori dei loro confini regionali, per poter ricavare il massimo utile possibile dal loro *business*, che conta in Umbria diversi miliardi di fatturato;

che il metodo impiegato, attraverso l'uso delle zappe, ha compromesso 20 anni di crescita della pianta sotterranea;

che i raccoglitori non hanno strumenti idonei per contrastare detto fenomeno, se non quello di denunciare pubblicamente la situazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga, nel rispetto della normativa citata in premessa, di dover adottare provvedimenti sanzionatori per le violazioni commesse;

se non si debba effettuare maggiori controlli volti alla tutela del pregiatissimo prodotto, al fine di salvaguardare l'apparato riproduttivo della pianta e l'ambiente circostante.

(4-11032)

(26 maggio 1998)

RISPOSTA. – Si condividono le preoccupazioni espresse circa la diffusione in provincia di Viterbo del fenomeno della raccolta abusiva e indiscriminata di tartufi.

Nonostante la vastità del territorio interessato e nonostante i cercatori dispongano di mezzi ausiliari (radiotelefoni, informatori-sentinelle) molto efficaci in confronto con l'esiguità delle forze del Corpo forestale, che non consentono di accentuare l'attività repressiva in questione senza penalizzare le altre attività istituzionali, i servizi di controllo effettuati nei mesi scorsi hanno consentito di sorprendere e denunciare 7 cercatori abusivi provenienti dalle province di Terni e di Perugia e di confiscare circa 20 chilogrammi di tartufo estivo.

Il Ministro per le politiche agricole

DE CASTRO

(5 febbraio 1999)

BONATESTA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso: che il Ministro in indirizzo ha proposto che già dalla prossima primavera in tutte le scuole italiane si possa celebrare una «giornata della musica»;

che la proposta è stata fatta in occasione della presentazione ufficiale del progetto elaborato dallo stesso Ministero per la creazione di «laboratori musicali» nelle scuole di ogni ordine e grado;

che nella fase iniziale, sempre stando a quanto detto dal Ministro, i laboratori musicali verranno attivati in cento scuole italiane di ogni ordine e grado;

che l'attivazione degli stessi è prevista già dall'anno scolastico in corso;

che per far fronte alle spese necessarie sono stati stanziati sei miliardi, vale a dire circa 60 milioni per attrezzare ciascun laboratorio;

che per «laboratorio musicale» si intende un luogo fisico, un'aula attrezzata e dotata di tutte le strumentazioni necessarie per riprodurre suoni, che viene messa a disposizione dell'intera struttura scolastica, eventualmente, in caso di assoluta necessità, anche sfruttando il sistema dei cosiddetti «poli scolastici»;

che elementi essenziali dell'arredo di questo «luogo della musica», le cui dimensioni dovrebbero essere di circa otto metri per dieci e che potrà comunque essere realizzato *in progress*, vanno dallo strumentario Orff al pianoforte, dall'impianto di amplificazione per voci e strumenti all'amplificatore per chitarre e bassi, dall'impianto hi-fi con lettore al televisore e videoregistratore;

che tra gli arredi sono indicati anche la telecamera, la tastiera, un pc multimediale con *software* finalizzato ad attività musicali, una mediateca, una lavagna pentagrammata, una lavagna luminosa e un essenziale parco luci;

che il «laboratorio» dovrà avere un suo coordinatore, figura indispensabile per promuovere, progettare e coordinare, sia a livello di singolo istituto, sia tra più istituti le attività musicali con riferimento a

quelle rivolte agli alunni, ma anche a quelle finalizzate alla formazione e all'aggiornamento di docenti da impegnare nell'ulteriore articolazione dei progetti;

che, se l'esperimento portato avanti nelle cento scuole iniziali sarà positivo, è previsto un piano quadriennale per ampliare l'esperienza a tutte le scuole italiane;

che scopo dell'iniziativa è quello di superare l'apprendimento passivo impostando l'approccio alla musica sul trinomio capire - fare - conoscere, con ciò significando che il Ministero della pubblica istruzione intende riportare la dovuta attenzione sul linguaggio e l'educazione musicale a tutt'oggi relegata all'ultimo posto della formazione culturale,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga che l'esperimento delle cento scuole debba in ogni caso vedere coinvolti tutti i capoluoghi di provincia in quanto le diverse formazioni culturali, le differenti condizioni socioeconomiche, le differenti influenze derivanti dalla geografia dei territori potrebbero dare risposte diverse tra loro, che - proprio per questo - concorrerebbero in maniera più organica ad una valutazione finale complessiva dell'esperimento stesso;

se, sia nella fase iniziale, sia in quella eventuale del piano quadriennale, i laboratori musicali verranno finanziati anche nelle scuole private.

(4-12987)

(5 novembre 1998)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che la fase iniziale sperimentale dell'iniziativa «Per la diffusione della musica come fattore educativo nel sistema scolastico italiano» si realizzerà, come opportunamente suggerisce l'onorevole interrogante, mediante l'istituzione di almeno un laboratorio musicale per ciascun capoluogo di provincia, in maniera tale da raggiungere quella organica valutazione finale della sperimentazione di cui l'onorevole interrogante segnala l'importanza.

Si fa anche presente che l'identificazione delle scuole alle quali assegnare, sulla base delle richieste, i necessari finanziamenti è stata demandata ai provveditori agli studi territorialmente competenti con riferimento ai progetti competenti con riferimento ai progetti complessi di cui alla commissione ministeriale 19 maggio 1998, protocollo n. 27814, ed alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Tale normativa non consente finanziamenti alle scuole private.

Il Ministro della pubblica istruzione

BERLINGUER

(14 gennaio 1999)

RISPOSTA. – L'interrogante chiede di conoscere se la normativa in vigore per quanto attiene ai pubblici concorsi consenta il riconoscimento di validità della graduatoria approvata dalla giunta comunale di Oria (Brescia) il 21 dicembre 1992, relativa ad un concorso per l'assunzione di due unità, bandito dal comune medesimo.

La giunta comunale ha, inoltre, provveduto ad assumere un terzo concorrente in data 25 febbraio 1997, dichiarando valida la citata graduatoria fino al 31 dicembre 1998.

Al riguardo si rappresenta che nel periodo dal 15 giugno 1994 al 4 dicembre 1996 i cosiddetti decreti-legge Maroni, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali, hanno fissato, in deroga a quanto previsto dalla normativa generale, un termine di validità delle graduatorie concorsuali di tre anni, dalla data di approvazione, per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale; ciò premesso, occorre precisare che, poichè l'ultimo di questi decreti, il n. 516 del 4 ottobre 1996 è decaduto senza essere convertito in legge, il collegato alla finanziaria per l'anno 1997 – legge 23 dicembre 1996, n. 662 – ha previsto all'articolo 1, comma 170, una sanatoria per tutti gli atti e provvedimenti adottati in diretta applicazione dei suddetti decreti-legge.

Sulla base di quanto esposto, l'utilizzo della graduatoria degli idonei da parte del comune di Oria è da ritenersi corretto ed in linea con la normativa, considerato che l'articolo 6, comma 21, della legge n. 127 del 15 maggio 1997 recupera ancora una volta la decorrenza del 4 dicembre 1996, a conferma della volontà del legislatore di mantenere la validità triennale delle graduatorie di concorso degli enti locali.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica

PIAZZA

(8 febbraio 1999)

GUBERT. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che in base al decreto legislativo n. 321 del 2 settembre 1997 possono presentare domanda di trasferimento nelle scuole della Val di Fassa solo i docenti in possesso del «patentino ladino» ossia che abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina innanzi alla prescritta commissione;

che tale misura, intesa a salvaguardare elementi fondamentali dell'identità della popolazione ladina della Val di Fassa, in fase di prima applicazione, rischia di penalizzare la popolazione stessa in quanto vi è ampia carenza di docenti provvisti del citato «patentino ladino», provocando in tal modo una precarizzazione del personale insegnante delle scuole della Val di Fassa assai maggiore di quella purtroppo cronica nelle scuole di aree periferiche e montane;

che più specificatamente, ad esempio, nella graduatoria relativa a italiano, storia e geografia nella scuola media (gruppo 043) non v'è nessun insegnante, neppure tra i non abilitati, che sia in possesso di detto «patentino»;

che nelle altre graduatorie per le supplenze una delle uniche due insegnanti in possesso di «patentino» è quest'anno entrata in ruolo nelle scuole superiori della provincia di Belluno;

che attualmente nelle scuole della Val di Fassa non sono più di quattro-cinque i docenti provvisti di «patentino»;

che alcuni docenti non provvisti di «patentino ladino» risiedono da anni in Val di Fassa, si sono in alcuni casi coniugati con un ladino, sono interessati a valorizzare la lingua e la cultura ladina; ciò nonostante viene loro impedito anche di trasferirsi da una scuola della Valle di Fassa ad un'altra per motivi di ricongiunzione familiare o altri;

che, pur nel lodevole sforzo di standardizzazione dell'idioma ladino, tale standardizzazione è tutt'altro che un processo concluso e pertanto la Commissione risulta operare nella base di una grammatica da poco edita, di un lessico che privilegia quello di Centro Fassa, con difficoltà a superare la prova stessa da parte dei medesimi originari ladini, per i quali l'idioma ladino è soprattutto lingua parlata e non scritta, che inoltre conosce non solo differenze tra il ladino di Fassa e quello della Valle Gardena e della Valle Badia, ma anche interne alla Val di Fassa;

che in Val di Fassa risiedono in proporzione rilevante cittadini italiani non originari, anche in rapporto all'intensa attività turistica e che gli stessi originari, specie quelli abitanti nel centro maggiore di Moena, sentono la loro appartenenza ladina prevalentemente in modo non alternativo, ma specificativo di quelle più ampie trentina e italiana, anche se negli ultimi anni si è intensificata l'attività di costruzione dell'identità ladina;

che elementi di identità culturale ladina sono comuni a tutte le valli settentrionali del Trentino, con evidenti tracce in alcuni casi nella toponomastica (ad esempio a Primiero, in Val di Fiemme) ed in altri anche nei dialetti tuttora parlati dalla popolazione locale (esempio Alta e Media Val di Non, Val di Sole),

si chiede di sapere:

se sia stata fatta una valutazione sull'impatto a breve-medio termine della sopra nominata misura di riserva ladina contenuta nel decreto legislativo n. 321 del 2 settembre 1997 sulla qualità del servizio scolastico alla popolazione della Val di Fassa, tenuto conto della carenza di personale docente provvisto del «patentino», assorbibile solo in tempi medio-lunghi, ed eventualmente quali ne siano i risultati;

se non si ritenga di proporre ed attuare misure che prevedono una gradualità nell'applicazione di detta riserva ladina tenendo in conto anche il periodo di residenza in Val di Fassa, la residenza in altre valli storicamente ladine del Trentino, lo svolgimento di attività culturali o la

frequenza di corsi che dimostrino un positivo interesse per la lingua e la cultura ladina;

se non si ritenga di suggerire alla Sovrintendenza scolastica della provincia di Trento una revisione delle modalità di accertamento di conoscenza della lingua e della cultura ladina che tenga conto del fatto che la lingua ladina non ha raggiunto un elevato livello di standardizzazione, è tuttora una lingua parlata e poco scritta, e che il processo che la salvaguarda non può che conoscere gradualità e tener conto dei residenti non parlanti ladino, pena una crisi di rigetto da parte della popolazione locale stessa.

(4-09982)

(11 marzo 1998)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che il decreto legislativo n. 321 del 2 settembre 1992, recante modifiche ed interrogazioni al decreto legislativo n. 592 del 16 dicembre 1993 in materia di tutela delle minoranze linguistiche in provincia di Trento, è stato emanato dopo aver sentito la commissione paritetica prevista dall'articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 e di concerto con gli altri dicasteri interessati. Si fa anche presente che la giunta provinciale di Trento ha adottato in data 11 maggio 1998 un regolamento per l'accertamento della conoscenza della lingua e cultura ladina scuola dell'infanzia, elementare e secondaria di primo e secondo grado nel quale è previsto che il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado a carattere statale, che intende ricoprire posti vacanti e disponibili nelle scuole delle località ladine ove vige la riserva dei posti, nonché il personale insegnante delle scuole d'infanzia o equiparate, proveniente dai comuni delle località ladine (o per nascita o per discendenza di almeno un genitore o per residenza da almeno due anni), che intenda essere assegnato a domanda nelle scuole delle località ladine, debba sostenere un apposito esame che si sostanzia anche nell'accertamento della capacità espressivo-comunicativa del candidato tale da consentire di comprendere e di esprimersi convenientemente con gli alunni affidati.

Lo stesso regolamento prevede che la commissione deve essere costituita da due componenti effettivi e due supplenti proposti dal comprensorio ladino di Fassa e due componenti effettivi e due supplenti dall'Istituto culturale ladino.

Il sovrintendente scolastico della provincia autonoma di Trento ha precisato che l'ufficio scolastico si sta attivando per la nomina delle

commissioni d'esame e per il conseguente espletamento della prova nel rispetto delle previsioni del regolamento stesso.

Il Ministro della pubblica istruzione

BERLINGUER

(14 gennaio 1999)

MARRI. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità.* – Premesso:

che il piccolo Elvis Presenzini Mattoli è affetto sin dalla nascita da tetraparesi spastica agli arti superiori ed inferiori;

che per tale ragione lo stesso è costretto a vivere sulla sedia a rotelle;

che agli inizi dell'anno 1997 i genitori hanno provveduto a fare l'iscrizione scolastica nella scuola media di Torvaianica;

che problemi burocratici hanno di fatto impedito la frequenza delle lezioni fino alla settimana scorsa;

che, infatti, solo il 2 febbraio 1998 l'assistente sociale del comune di Pomezia ha comunicato ai genitori di Elvis che il bambino poteva iniziare le sue lezioni, assistito da insegnante di sostegno;

che al fine di permettere al ragazzo di raggiungere l'istituto scolastico i genitori hanno contattato l'ufficio trasporti di Pomezia che ha accordato l'utilizzo del pulmino;

che la mattina del 3 febbraio l'autista ha lasciato Elvis fuori dalla scuola sotto la pioggia;

che solo successivamente Elvis è stato accompagnato in direzione;

che quanto accaduto ha provocato le vibrato e giustissime proteste della madre del ragazzo disabile la quale, solo dopo essersi recata alla scuola, è venuta a conoscenza della revoca del servizio di assistenza scolastica assegnato al figlio appena tre giorni prima;

che a seguito di rinnovata richiesta del supporto scolastico, l'amministrazione ha deciso, a causa della mancanza di insegnanti di sostegno, di togliere l'assistenza ad un bambino con problemi di minore entità e favorire, in tal modo, Elvis;

che la decisione ha suscitato le proteste dei genitori dell'altro bambino,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto verificatosi non sia da ritenersi gravemente lesivo dei diritti dei portatori di *handicap*, nonchè del diritto allo studio sancito dalla stessa Costituzione;

se non si ritenga di dover accertare eventuali responsabilità di quanto accaduto;

se non si ritenga di dover adottare opportune iniziative volte ad accelerare i tempi per permettere al ragazzo la frequenza delle lezioni scolastiche;

quali provvedimenti s'intenda adottare al fine di evitare che episodi simili abbiano in futuro a ripetersi.

(4-09495)

(5 febbraio 1998)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene opportuno premettere che la vicenda, alla quale fa riferimento l'onorevole interrogante, attiene prevalentemente a problematiche inerenti all'assistenza scolastica che, com'è noto, la vigente normativa demanda alle amministrazioni comunali.

Al riguardo Il Ministero della sanità per il tramite del commissario di Governo ha interessato la regione Lazio, la quale ha riferito che l'assessorato alle politiche per la qualità della vita non ha poteri d'intervento.

È stato inoltre riferito che l'assessorato alla scuola, formazione e politiche per il lavoro – che ha competenza sul finanziamento ai comuni per l'acquisto degli scuolabus e su progetti specifici per portatori di *handicap* in età scolare – non ritiene si presenti la necessità d'intervenire con riferimento alla problematica emersa nell'interrogazione parlamentare in parola.

Circa l'assegnazione dell'insegnante si sostegno il provveditore agli studi di Roma ha precisato che all'atto della definizione dell'organico di sostegno, per l'anno scolastico 1997-98, la scuola media statale «Pestalozzi» di Pomezia ha chiesto il sostegno per 10 allievi portatori di *handicap* psicofisico e un allievo minorato dell'udito.

Sulla base della documentazione pervenuta sono stati assegnati alla scuola in parola 4 posti e 9 ore per i minorati psicofisici ed un posto per minorati dell'udito, assegnazione questa che andava oltre il rapporto 1 docente per 4 allievi portatori di *handicap* previsto dalla normativa del tempo (articolo 319 del decreto legislativo n. 297 del 1994), in quanto venivano concessi 3 posti in deroga per la gravità delle situazioni segnalate.

I posti già assegnati sono stati mantenuti anche dopo il trasferimento di uno dei 10 allievi minorati psicofisici ad altra scuola.

In data 30 ottobre 1997 si è iscritto alla scuola «Pestalozzi» l'allievo, al quale fa riferimento l'onorevole interrogante, ed è stato assegnato alla classe 2^a ove già operava un docente di sostegno per la presenza di altro allievo portatore di *handicap*.

L'allievo in parola, tuttavia, ha iniziato a frequentare la scuola ad anno scolastico abbondantemente inoltrato, ed in particolare del 5 febbraio 1998, quanto già era definito l'organico dei docenti di sostegno.

Tenuto conto di tale circostanza e considerato anche che le risorse di sostegno, anche in deroga, complessivamente assegnate alla scuola, e

mantenute nonostante il trasferimento di un allievo portatore di *handicap*, consentivano, nell'ambito del progetto di integrazione e della progettazione educativo-didattico degli organi preposti, di assicurare il necessario sostegno all'allievo, non è stato assegnato alla scuola altro docente di sostegno.

Il provveditore agli studi di Roma ha anche precisato che chiarimenti circa l'operato dell'ufficio scolastico provinciale sono stati forniti personalmente al preside della scuola media - a seguito della nota redatta da una non meglio precisata «commissione incaricata» a nome del collegio docenti - successivamente formalizzati con nota del 13 luglio 1998.

Il Ministro della pubblica istruzione

BERLINGUER

(14 gennaio 1999)

PACE. - *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che la pineta di Procoio, la quale occupa un'area di circa 200 ettari, all'interno di una tenuta di 340 ettari di proprietà Aldobrandini, sita ad Ostia, nel territorio della XIII circoscrizione del comune di Roma e localizzata tra viale dei Promontori, via Ostiense e via di Castel Fusano, ha raggiunto livelli di degrado ambientale, nonchè igienico-sanitario, ormai al limite della tollerabilità per tutti coloro che intendono usufruirne, ed in particolare per i cittadini del litorale e per gli abitanti del quartiere Stella polare-Stadio;

che l'area in questione è tutelata e sottoposta a vincoli da leggi, decreti, piani territoriali, di seguito elencati:

a) decreto n. 428 del 1987, meglio noto come «decreto Pavan»;

b) delibera del consiglio regionale del Lazio n. 1189 del 1990 recante «Norme di salvaguardia comprendenti l'area di Procoio nella zona di massima protezione» (zona 1);

c) legge n. 431 del 1985, meglio nota come «legge Galasso»;

d) piani territoriali e paesistici della regione Lazio (1986, tavola 29 n-29S);

e) piano regolatore generale e successive modifiche (varianti al Piano regolatore generale, approvate negli anni 1979, 1990, 1991) che definiscono l'area zona N (ossia area a verde pubblico);

f) carta storica archeologica, monumentale e paesistica dell'Agro romano (foglio 30);

g) legge n. 47 del 1975 recante «Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi»;

h) decreto del Ministero dell'ambiente del 9 novembre 1994, meglio noto come «decreto Matteoli», che ha confermato quanto previ-

sto dalle norme di salvaguardia di cui alla sopracitata delibera della regione Lazio n. 1196 del 1990;

i) decreto del Ministero dell'ambiente del 29 marzo 1996, «Istituzione della riserva naturale statale del Litorale romano e relative misure di salvaguardia», di cui l'area della pineta di Procoio non solo è parte integrante ma è considerata area di tipo I, ossia sottoposta a particolare protezione, nella quale, tra l'altro, è vietato l'uso di fitofarmaci antiparassitari e pesticidi di prima e seconda categoria, nell'esercizio dell'attività agricola (*Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1996);

che dal 1991 al 1997 si sono succeduti, a più riprese, denunce ed esposti da parte dei cittadini e delle diverse associazioni che operano sul territorio, nonchè interventi di autorità e di istituzioni che hanno avuto però scarsa efficacia, a causa della mancanza di coordinamento e di una precisa volontà politica;

che le vicende ed i fenomeni che finora hanno contribuito e contribuiscono tuttora al degrado sono da attribuirsi a:

1) ripetuti incendi, specie nella stagione estiva e nottetempo, con l'obiettivo di desertificare l'area e renderla disponibile per lottizzazioni edilizie (a tal proposito si ricorda che solo grazie all'intervento di volontari del quartiere, i quali hanno esercitato un attento monitoraggio, si è finora evitato che gli incendi venissero segnalati intempestivamente e che i focolai ricreassero condizioni allarmanti proprio di notte quando, a causa dell'insufficienza del personale di intervento, preposto per legge, non è possibile garantire gli interventi di spegnimento degli incendi stessi);

2) irrorazione di notevoli quantità di pesticidi (disserbanti, erbicidi, eccetera) nelle immediate adiacenze della pineta di Procoio (vivai Bindi ed altri insediamenti agricoli e vivaistici), che è causa di formazione di aerosol notturni che, con la forza del vento, specie nella stagione estiva in cui prevalgono venti che spirano dalla pineta al mare, vengono spinti fino alle vicine abitazioni per poi propagarsi su tutto il territorio del litorale provocando malori, vomiti, nausea tra gli abitanti dei quartieri vicini, come dimostrano i casi di richiesta di soccorso presso l'ospedale Grassi di Ostia. Tale metodologia di irrorazione e di utilizzo non è stata mai sottoposta ad efficaci controlli da parte della competente ASL di Ostia, come invece previsto dalla vigente normativa e dal piano triennale di controlli del Ministero della sanità; sono pertanto fondati i sospetti che si siano verificati nel tempo gravi compromissioni della falda idrica; si è notato inoltre che i contenitori dei fitofarmaci, oltre ad essere accumulati sul terreno agricolo senza alcun accorgimento (costituendo, quindi, una vera e propria discarica abusiva) vengono bruciati periodicamente, in particolare nottetempo. Le condizioni di combustione incontrollata, nonchè le temperature raggiunte in simili situazioni (600-700° C), facilitano, come ampiamente dimostrato dalla letteratura specializzata, la formazione di sostanze organiche molto tossiche, il cui livello di tossicità a volte supera quello dei prodotti di

partenza, sottoposti a combustione. Considerando, infatti, che alcuni fitofarmaci contengono cloro, fosforo e strutture aromatiche nella loro molecola complessa, non è da escludere che sia molto alto il rischio di esposizione degli abitanti della zona e del litorale, in generale, a sostanze organo-clorurate (diossine), organo-fosforate, organo-ossigenate (furan) e di anidride fosforica, presenti nei fumi di combustione e veicolati in atmosfera con ricadute sugli insediamenti abitativi del litorale, tra cui il vicino ospedale Grassi, alcune scuole ed asili immediatamente adiacenti. Tale metodologia di smaltimento dei residui di fitofarmaci nonché dei contenitori in plastica, cartone, metallo che li hanno contenuti disattende completamente le norme dettate dal decreto-legge n. 22 del 1997 (decreto Ronchi) sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi e quelle del decreto legislativo n. 194 del 1995; un'indagine sulla qualità dell'aria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 1993 e decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988) e sulle acque di falda (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 e del decreto legislativo n. 132 del 1992), nelle zone adiacenti la pineta di Procoio, proprio per il rischio suddetto, non risulta sia stata mai effettuata dalla competente autorità, con le conseguenze che è facile prevedere sulla salute dei cittadini del litorale;

3) presenza, sin dal 1992, di vere e proprie baraccopoli di polacchi ed altri extracomunitari che vivono abusivamente in condizioni molto precarie, con mancanza di acqua e delle più elementari norme di igiene, con il rischio, anche per la popolazione del litorale, che si diffondano epidemie a causa di casi di scabbia e salmonellosi già segnalati che hanno recentemente comportato un ricovero presso l'ospedale Grassi; tali baraccopoli, una volta che si sono accumulati rifiuti di ogni genere e deiezioni organiche in fosse scavate nella sabbia, vengono abbandonate per essere ri-installate in altro sito della pineta, poco lontano dal precedente e spianato a radura mediante il taglio di arbusti di macchia mediterranea e di alberi, tra cui alcuni esemplari di sughero; i rifiuti abbandonati sono classificabili, secondo il recente «decreto Ronchi», in urbani ed assimilabili o pericolosi (batterie di auto, frigoriferi con freon, auto rubate contenenti ancora residui di liquido per freni, olio lubrificante, amianto dei freni, spesso sparsi sul suolo, bombole di gas, eccetera); in tali baraccopoli è frequente la presenza anche di rifiuti ingombranti (materassi, sedie, cucine a gas, auto abbandonate, eccetera); gli interventi della forza pubblica, susseguitisi negli ultimi tempi al fine di allontanare gli abusivi dalle baraccopoli, a nulla sono serviti dal momento che, ancora oggi, la pineta pullula di accampamenti abusivi con una popolazione di circa 200-250 persone;

4) transito di veicoli e motorette, specie nei giorni festivi, tra i vialetti della pineta, il cui rumore altera l'*habitat* naturale del sito, disturba la quiete delle persone che nella pineta trascorrono il loro tempo libero, arreca danno alle persone ed alla vegetazione con i gas di scari-

co; non risulta siano stati effettuati controlli per vietare l'ingresso in pineta di mezzi motorizzati;

5) presenza di grossi cumuli di rifiuti di ogni tipo, sparsi un po' dappertutto, nonostante il proprietario della pineta, signor Giovanni Aldobrandini, abitante a Frascati, sia stato già diffidato alla loro rimozione, con ordinanza del commissario straordinario del comune di Roma del 3 settembre 1993, n. 243, che però non ha sortito alcun effetto concreto;

6) l'Associazione ambiente e/è Vita, che da due anni ha iniziato un'intesa ed incisiva azione di monitoraggio ambientale sul litorale romano accogliendo anche l'invito di collaborazione rivolta dal comitato di quartiere Stella polare-Stadio, ha organizzato, già dall'aprile scorso, numerosi sopralluoghi nella pineta di Procoio, facendosi promotrice di iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche della pineta, qui di seguito riassunte:

documentazione video e fotografica attestante la situazione di notevole degrado della pineta (incendio di pini ed arbusti in area archeologica con conseguente danneggiamento, a causa del calore, delle parti apicali di alcune mura romane, taglio di esemplari di pini ed eucalipti in un'area sita tra i vivai Bindi ed un altro vivaio di più moderate dimensioni, discariche di rifiuti di ogni tipologia - urbani ed assimilabili, inerti da scavi e demolizioni, pericolosi -, contaminazione del suolo per diletamento di residui di combustione di materiali plastici, cartacei, metallici, contenenti residui di fitofarmaci, cumuli di materiali vari, probabilmente destinati ad essere smaltiti per combustione incontrollata nottetempo);

censimento e mappatura dei siti delle discariche originatesi per la gran parte a seguito delle installazioni di baraccopoli di polacchi e di extracomunitari;

interrogazione con richiesta di risposta scritta (finora non pervenuta) al sindaco di Roma, Francesco Rutelli, presentata dal consigliere comunale di Alleanza nazionale, Claudio Barbaro, in data 20 maggio 1997, con la quale si chiedeva al sindaco quali provvedimenti intendesse adottare per porre rimedio alla situazione di degrado in cui versa la pineta;

richiesta di intervento dei vigili urbani di Ostia, tesa a smascherare gli autori dell'incendio (filmato e fotografato dall'Associazione) di rifiuti di manutenzione di tutte le tipologie, nell'area del campeggio Capitol (parte integrante della riserva naturale statale del Litorale romano), a ridosso della pineta di Procoio;

prelievi di campioni di residui di combustione, di area ambientale con relative analisi in corso di effettuazione;

articoli ed informazioni sulla stampa locale;

audizione presso la Commissione ambiente e lavori pubblici della Camera, in data 29 luglio 1997, nell'ambito dell'indagine conoscitiva promossa dalla stessa Commissione sullo stato di attuazione della

legge n. 394 del 1991; nel corso di tale audizione, tra l'altro, è stato fornito un documento di denuncia dell'attuale stato di degrado della pineta;

manifestazione indetta in data 28 settembre 1997, unitamente al comitato di quartiere Stella polare-Stadio, nel corso della quale anche la televisione di Stato ha potuto documentare, con interviste e filmati, il notevole stato di disagio della popolazione ed i motivi della protesta; il TG3 del Lazio ha infatti trasmesso un servizio nelle edizioni, serale e notturna, del 28 settembre 1997,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per restituire in tempi brevi alla cittadinanza, per una completa fruizione, un bene ambientale di grande valore, notevolmente degradato, ancorchè fortemente protetto da varie disposizioni di legge;

quali provvedimenti si intenda adottare per costringere il comune di Roma, responsabile della gestione del Parco insieme al comune di Fiumicino per le rispettive parti di competenza (con il quale il Ministero dell'ambiente ha stipulato apposita convenzione nel dicembre 1996 al fine di dare univocità ed omogeneità agli interventi), a vietare tutto quanto previsto dall'articolo 7 del decreto istitutivo della riserva naturale statale del Litorale romano per ciò che concerne:

il divieto di utilizzo di fitofarmaci antiparassitari e pesticidi di prima e seconda categoria (ossia tossici e nocivi) nell'esercizio dell'attività agricola;

il danneggiamento dei reperti archeologici, sia di quelli emersi che di quelli ancora interrati od affioranti;

il taglio di alberi;

ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;

gli incendi e le combustioni di qualsiasi sorta di rifiuti;

quali provvedimenti si intenda adottare per la valorizzazione dell'intera area in questione (in vista del Giubileo del 2000) al fine di dare impulso ad iniziative culturali che coinvolgano i cittadini di Ostia e soprattutto i residenti dei quartieri vicini;

quali provvedimenti si intenda adottare per evitare che si possano verificare incendi nell'area interessata nonchè per fermare il degrado e la contaminazione del suolo, della falda e dell'aria;

quali provvedimenti si intenda adottare per verificare se le ASL e gli organi di controllo abbiano svolto regolarmente i propri compiti istituzionali di monitoraggio e controllo in materia ambientale e di igiene pubblica;

quali provvedimenti si intenda adottare per allontanare gli occupanti delle baraccopoli e dare una sistemazione più dignitosa, ove possibile, a coloro i quali risultino in possesso di regolare permesso di soggiorno;

quali provvedimenti si intenda adottare per intervenire drasticamente sul proprietario della Pineta, signor Giovanni Aldobrandini, affin-

chè vengano rimossi e smaltiti, a sue spese, i rifiuti di ogni tipo presenti nel sito (ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 22 del 1997) e si provveda alle operazioni di bonifica e ripristino dei siti contaminati dai rifiuti (ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 22 del 1997);

quali provvedimenti si intenda adottare per intervenire sulla proprietà al fine di verificare ed accertare le intenzioni del proprietario della pineta di Procoio di alienare al comune di Roma l'area di circa 340 ettari, comprendente la pineta stessa, in modo tale da facilitare la gestione della Riserva naturale statale del Litorale romano da parte del comune, responsabile della stessa, ai sensi del decreto istitutivo della Riserva stessa;

quali provvedimenti si intenda adottare per vietare l'ingresso in pineta di mezzi motorizzati.

(4-08050)

(15 ottobre 1997)

VENTUCCI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della sanità. – Premesso:

che con decreto del Ministero dell'ambiente del 29 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1996, è stata istituita la riserva naturale statale del Litorale romano e sono state previste le relative misure di salvaguardia;

che l'articolo 7 del decreto prevede il divieto di tutta una serie di azioni, cioè taglio del bosco, manomissione della macchia mediterranea, riversamento di rifiuti in discariche, danneggiamento del materiale archeologico, uso di fitofarmaci parassitari e pesticidi;

considerato:

che ad oggi tutti i divieti sono stati disattesi e nella pineta di Procoio, parte integrante della riserva naturale statale del Litorale romano, sono all'ordine del giorno:

baraccopoli abusive, con discariche di rifiuti di ogni genere, comprese deiezioni umane in enormi fosse putrescenti e maleodoranti;

danneggiamenti al patrimonio archeologico;

uso intensivo di pesticidi e fitofarmaci, con gravi danneggiamenti del suolo e della falda idrica;

che numerose sono state le proteste degli abitanti della zona e del locale comitato di quartiere «Stella Polare-Stadio»,

si chiede di conoscere:

perchè si ritenga che il comune di Roma non abbia adottato le misure provvisorie ai sensi dell'articolo 7 del decreto istitutivo della riserva del Litorale;

se e quando si intenda intervenire per eliminare le esalazioni tossiche prodotte da abnorme irrorazione di pesticidi e da incenerimento di scorie nocive di vario genere da parte dei gestori di vivai presenti nella

pineta di Procoio, con relativa e frequente formazione di vere e proprie nubi tossiche;

se si intenda procedere seriamente all'immediato provvedimento di eliminazione, sempre all'interno di detta pineta, di una baraccopoli composta da oltre 200 immigrati, la maggior parte dei quali in posizione irregolare, accampati in assenza di acqua e senza alcuna tutela igienico-sanitaria, soggetti a grave pericolo di insorgenza e diffusione di malattie infettive, con casi già verificatisi di scabbia, tigna, salmonellosi.

(4-07906)

(7 ottobre 1997)

RISPOSTA (*). – Gli onorevoli interroganti con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto lamentano il degrado in cui versa la pineta di Procoio. In merito si fa presente che la materia riguarda prevalentemente problematiche di carattere igienico-sanitario che non rientrano nella diretta competenza di questo Ministero; peraltro l'esame di tutte le possibili conseguenze negative che tali problemi possono arrecare alla tutela ed alla conservazione dell'area boschiva in esame, vincolata ai sensi della legge n. 1493 del 1939 e n. 431 del 1985, rientra nelle competenze dirette della regione Lazio, alla quale tale materia è trasferita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1976.

Il sindaco del comune di Roma ha fatto presente che dall'anno 1988 l'Ufficio tutela ambiente del XIII gruppo circoscrizionale dei vigili urbani procede, ai sensi della legge e dei regolamenti comunali vigenti, a carico degli eredi Aldobrandini, quali proprietari della vastissima area «pineta di Procoio» e di altre aree insistenti sul territorio della XIII circoscrizione.

Lo stesso ufficio in tutti questi anni ha segnalato anche all'autorità giudiziaria gli interventi effettuati atti all'allontanamento dall'interno della pineta di Procoio di cittadini extracomunitari con l'ausilio delle forze dell'ordine (polizia e carabinieri).

Nell'anno 1996 a carico degli eredi Aldobrandini è stata emessa un'ordinanza sindacale in danno e di conseguenza c'è stato un incontro, tra gli eredi Aldobrandini, la presidenza del consiglio della XIII circoscrizione ed il capogruppo dei Verdi, dal quale è scaturito un protocollo d'intesa per dar modo agli stessi proprietari di realizzare la totale recinzione dell'area, al fine di ostacolare l'entrata di mezzi meccanici.

Agli inizi dell'anno 1997 gli eredi Aldobrandini hanno provveduto a recintare tutta l'area con paletti di legno e rete metallica, lasciando aperti solo varchi pedonali e con l'occasione hanno rimosso più di ven-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

ticinque carcasse, ridotte a solo ferro da fonderia, di autoveicoli bruciati.

L'amministrazione comunale ha proceduto anche nei confronti degli affittuari delle aree adibite a coltivazioni agricole e vivaistiche.

Anche il responsabile del campeggio Capitol sito ad Ostia è stato denunciato alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma per non avere impedito a personale del campeggio di procurare l'incendio nel quale sono stati bruciati rifiuti urbani e speciali, che hanno causato inquinamento atmosferico e danno per la salute pubblica.

Sono stati più volte segnalati alle direzioni dell'AIMA e della tutela ambiente depositi abusivi di rifiuti urbani e speciali lasciati da ignoti e perseguiti i responsabili di abbattimento di alberi.

La XIII circoscrizione comunque procede al controllo di tutto il territorio elevando sanzioni amministrative a carico di aree lasciate in stato di abbandono e segnala casi specifici di inottemperanza alle ordinanze sindacali alla competente autorità giudiziaria per l'applicazione della norma penale e alle autorità comunali competenti per gli interventi di bonifica.

Anche personale del Nucleo operativo ecologico, unitamente a funzionari dell'ASL e del presidio multizonale di prevenzione di Roma, nel mese di marzo 1996, a seguito di delega della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma, ha effettuato degli accertamenti presso alcune aziende ubicate all'interno della pineta «Tenuta Aldobrandini» in località Ostia Antica del comune di Roma. Gli esiti dei controlli venivano trasmessi all'autorità giudiziaria delegante e non si conoscono i provvedimenti adottati.

Si precisa che il decreto ministeriale 29 marzo 1996, istitutivo della riserva naturale statale «Litorale romano» e sulle relative misure di salvaguardia, prevede all'articolo 6 che la gestione della riserva del litorale romano fa capo ai due comuni interessati, ossia Fiumicino e Roma, i quali stanno redigendo il piano di gestione ed il relativo regolamento attuativo come previsto dallo stesso articolo.

Per quanto riguarda la costituzione della commissione di riserva, che è prevista dall'articolo 4 del citato decreto, la quale è preposta a rendere pareri tecnico-scientifici, nulla osta di carattere ambientale, nonché vigilare sul funzionamento e la gestione unitaria della riserva, il relativo decreto è alla registrazione dei competenti organi di controllo dello Stato.

Il Ministro dell'ambiente

RONCHI

(3 febbraio 1999)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che da oltre un ventennio alla USL n. 6 di Gallarate (Varese), oggi n. 2, il servizio di trasporto degli infermi è stato gestito dalla Croce rossa locale;

che recentemente sono sorte notevoli difficoltà nel rapporto intercorrente tra la direzione della sopra citata USL e il sottocomitato della Croce rossa italiana, difficoltà che potrebbero pregiudicare l'efficienza e la funzionalità del servizio a scapito, quindi, della salute altrui,

si chiede di conoscere:

se sia tuttora valida fra gli enti summenzionati la convenzione per l'espletamento di detto servizio, che prevedeva il comando di tre autisti dipendenti dell'USL per lo svolgimento del trasporto degli infermi, comando che è stato recentemente revocato con la destinazione ad altro incarico di detto personale, tutto ciò in aperto contrasto con quanto concordato e da decenni attuato;

se detta convenzione non ha più per l'azienda USL ragione di esistere quali siano le alternative poste in essere dall'ente per garantire sul territorio (oltre 150.000 abitanti) il soccorso e il trasporto degli infermi;

se corrisponda al vero che la gestione del servizio comporta una notevole perdita per il sottocomitato della Croce rossa italiana di Gallarate;

se corrisponda al vero che la Croce rossa italiana di Gallarate mantenga in ambito ospedaliero tutte le sue strutture senza alcuna remunerazione per l'USL in deroga a quanto disposto dalla vigente normativa che vieta allocazioni a titolo gratuito;

come si intenda intervenire per evitare che sterili diatribe tra enti e scarsa collaborazione tra i dirigenti portino ulteriori elementi di squilibrio all'interno del già fragile sistema sanitario del paese, a tutto danno della cittadinanza.

(4-02531)

(23 ottobre 1996)

RISPOSTA. - Nel 1985 la Croce rossa italiana autorizzava il sottocomitato di Gallarate (Varese) a sottoscrivere una convenzione con l'ex USL n. 6, attualmente azienda USSL n. 2, in cui era previsto che l'USL n. 6 doveva mettere a disposizione della Croce rossa italiana 6 autisti e concedere in uso le autolettighe di proprietà, ai fini dell'espletamento dei servizi di pronto soccorso e trasporto infermi.

Per la durata della convenzione, inoltre, la stessa ISL n. 6 cedeva, in uso pressochè gratuito, i locali da utilizzare sia per il ricovero degli stessi automezzi sia l'alloggio del personale adibito ai servizi in questione.

Detta convenzione è stata riproposta più volte nel tempo, ed approvata con alcune modifiche l'USL non ha più messo a disposizione della Croce rossa italiana di Gallarate il personale e le autoambulanze.

Al fine di sopperire alle carenze di personale della Croce rossa italiana e per consentire il prosieguo del servizio, in data 15 gennaio 1997 è stata stipulata fra la Croce rossa italiana - sottocomitato di Gallarate e l'azienda USSL n. 2 una nuova convenzione per il trasporto degli infermi, sulla base di una consapevole, reciproca collaborazione.

L'articolo 8 di tale convenzione ha previsto, per la concessione in uso alla Croce rossa italiana dei locali presso il presidio ospedaliero di Gallarate, un corrispettivo a favore dell'azienda USSL n. 2 pari a lire 6.000.000 annue.

Alla luce degli eventi nel frattempo intervenuti, quindi, le difficoltà a suo tempo verificatesi sono ormai superate.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità

BETTONI BRANDANI

(27 gennaio 1999)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che riviste di attualità politica ben accreditate in Germania e Francia hanno dato molto risalto all'affare concernente l'utilizzo improprio di fondi della Comunità europea;

che l'Echo, l'Ufficio di aiuti umanitari dell'Unione europea, si sarebbe rivolto a società di servizi per far fronte alla carenza di personale, finanziando, allo stesso tempo, impieghi fittizi;

che già nel 1993 la società Perry Lux Informatique avrebbe ottenuto alcuni contratti per l'esecuzione di un progetto nell'ex Jugoslavia, finanziato dall'Echo per un totale di 100 milioni di franchi lussemburghesi; la società predetta avrebbe ingaggiato 31 collaboratori, i nomi dei quali pare siano stati forniti dalla Commissione europea che, peraltro, avrebbe indicato il relativo compenso economico; la Commissione europea provvedeva ad inviare alla società interessata gli ordini di missione, mentre questa provvedeva ad effettuare i pagamenti e le fatturazioni alla Commissione stessa;

che da un controllo effettuato dagli agenti dell'UCLAF (Unità di controllo di lotta antrifrode dell'Unione europea), a seguito di una querela sporta dalla Commissione stessa, sui conti della società Perry Lux era stato messo in evidenza che dai documenti contabili risultava la mancata registrazione di 100 milioni di franchi lussemburghesi versati alla società;

che il titolare della predetta società di servizi, Claude Perry, deve rispondere del dirottamento del finanziamento concesso per interventi nell'ex Jugoslavia e nella regione dei Grandi Laghi in Africa dal 1993 al 1995; in effetti, l'Echo aveva concesso quattro contratti a Perry-Interim allo scopo di ingaggiare personale per missioni umanitarie sul territorio; l'inchiesta dell'UCLAF aveva dimostrato che tale personale

lavorava a Bruxelles per la Commissione e non sul territorio come previsto; inoltre, tale inchiesta avrebbe messo in luce che l'ex Primo Ministro francese Edith Cresson avrebbe beneficiato di un impiego fittizio largamente remunerato da Perry Lux;

che simili truffe sono facilmente attuabili, dal momento che la Commissione europea dispone di due *budget* differenziati: il primo «A», serve alle spese di funzionamento, nonchè per gli stipendi dei funzionari; il secondo, «B», è destinato al finanziamento delle attività prese dalla Commissione e votate dal Parlamento europeo; con il secondo *budget* vengono pagate le società di servizi come la Perry Lux;

che lo stesso Perry avrebbe reso la seguente dichiarazione: «Da 25 anni lavoro con la Commissione che da sempre ricorre a società esterne per far fronte alla carenza di personale. Ma un tempo le persone assunte da noi per conto della Commissione effettuavano un vero lavoro. Le cose sono cambiate nel corso degli anni Ottanta: gli interessi unicamente personali hanno avuto il sopravvento...»;

che il deputato ecologista tedesco al Parlamento europeo, Edith Muler, aveva cercato di far luce su tali eventi, dichiarandosi pronta a bloccare una parte sostanziale del *budget* destinato all'Echo per il 1999 durante la sessione di settembre del Parlamento a Strasburgo;

che, stando alle notizie pubblicate su «Der Spiegel», la società di Claude Perry avrebbe stipulato contratti per la fornitura di sottomarini, tant'è che nel 1994 la Commissione aveva cercato di insabbiare la questione;

che l'attuale commissario dell'Echo, Emma Bonino, sarebbe stata informata già nel 1995 di questi «affaires»;

che - secondo quanto risulta all'interrogante - una documentazione completa e addirittura dischetti per *computer* provenienti da fonti esterne sarebbero pervenuti, nell'anno in corso, alla Commissione europea che non ne avrebbe tenuto conto; lo stesso Perry ne avrebbe negato l'esistenza; si dice che Perry, per la fornitura dei sottomarini, avrebbe stipulato 2.063 contratti con l'Echo negli anni 1993-94 per un valore di 2.700 miliardi di lire,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo italiano sia a conoscenza dei fatti citati in premessa e quale posizione intenda assumere al riguardo.

(4-12596)

(1° ottobre 1998)

RISPOSTA. - I quesiti posti con codesta interrogazione non riguardano aspetti di competenza di questo Ministero degli affari esteri. Eventuali fenomeni di utilizzazione impropria dei fondi Echo sono di competenza degli organi di controllo comunitari e della magistratura.

Questo Ministero ritiene che dall'episodio citato nell'interrogazione non si possano trarre conclusioni afferenti i rapporti di collaborazione

con l'Echo, che in ogni caso non comportano nessun finanziamento italiano diretto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

RANIERI

(14 gennaio 1999)

PONTONE, DEMASI, LISI, RECCIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni e le attività culturali.* – Considerato che il famoso quadro raffigurante la «Dama con l'ermellino» è stato esposto solo a Roma e a Milano e lo sarà prossimamente a Firenze;

tenuto conto che il capolavoro di Leonardo da Vinci è stato portato dal principe Czartoryski in Italia ed ha costituito così un fatto straordinario nel mondo culturale;

rilevato:

che l'eccezionale avvenimento è stato oggetto di una cospicua propaganda da parte della Presidenza del Consiglio e dal Ministero per i beni culturali;

che l'Italia territoriale, politica e culturale non si limita solo al Centro-Nord,

gli interroganti chiedono di sapere:

per quali motivi il famoso dipinto sia stato destinato alla esposizione solo nella città di Roma, Milano e Firenze;

se non si ritenga opportuno, utile e conveniente l'esposizione di questo capolavoro anche a Napoli, Bari, Salerno, Palermo e Cagliari, in modo che la maggior parte del popolo italiano possa ammirare il dono che il grande Leonardo da Vinci ha lasciato a tutta l'umanità.

(4-13232)

(25 novembre 1998)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si premette che la limitata permanenza della «Dama con l'ermellino» fuori dal Museo di Cracovia, richiesta come condizione del prestito dalle autorità polacche, non consentiva l'esposizione in altre sedi oltre quelle previste nella convenzione con le stesse autorità polacche.

Le sedi di Roma, Firenze e Milano sono state prescelte per i seguenti motivi:

Roma, in quanto capitale dello Stato;

Milano in considerazione del fatto che Leonardo da Vinci vi ha lavorato dal 1483 al 1499, dipingendovi l'opera di cui si tratta probabilmente fra il 1489 e il 1490;

Firenze, sia per la nascita a Vinci dell'Artista, sia in quanto il prestito dell'opera è stato consentito dalla Fondazione Czartoryski e dal Museo di Cracovia in cambio di due opere conservate presso gli Uffizi.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

MELANDRI

(febbraio 1999)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il provveditorato agli studi della città di Biella, provincia di nuova costituzione, è stato istituito con decreto-legge n. 346 del 9 agosto 1995 e attivato a partire dal 1° ottobre 1995;

che l'organico è stato definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 1996, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1997, e prevede un numero di 46 unità di personale da impiegare al provveditorato di Biella;

che attualmente in servizio, invece, ci sono un dirigente, un funzionario di ragioneria in missione per due giorni alla settimana (livello nono), due collaboratori amministrativi (livello settimo), un docente collocato fuori ruolo, due operatori amministrativi (livello quinto);

che ricadono sul provveditorato, oltre alle mansioni proprie, anche ricostruzioni di carriera, riscatti, computi, liquidazioni, pensioni provvisorie e definitive, acquisizioni di domande di trasferimento, acquisizioni organici;

che il provveditorato è impegnato anche nei piani di ristrutturazione dei plessi scolastici biellesi previsti dalla nuova riforma Berlinguer di non facile gestione,

l'interrogante chiede di sapere:

come il Ministro intenda provvedere alla evidente situazione precaria e di difficile amministrazione che il provveditorato di Biella è costretto ad affrontare quotidianamente con così poche unità di personale, e soprattutto con quali tempi;

come intenda provvedere alla mancata soluzione di problematiche da parte del provveditorato, che deve risolverle in un arco temporale contenuto, così come imposto dalle numerose e ravvicinate scadenze procedurali.

(4-05951)

(21 maggio 1997)

RISPOSTA. – La questione relativa alla carenza di personale, alla quale fa riferimento l'onorevole interrogante nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto non riguarda soltanto il provveditorato agli

studi di Riella – anche se indubbiamente la situazione di detto ufficio scolastico provinciale è una delle più problematiche – ma tutti gli uffici scolastici provinciali di nuova istituzione.

Questo Ministero, invero, in previsione della istituzione degli uffici scolastici nelle nuove province aveva previsto un congruo contingente di personale per il loro funzionamento.

Tale previsione si è concretata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1996 che, nel determinare le dotazioni organiche in conseguenza alla rilevazione dei carichi di lavoro, ha definito uno specifico organico per tali uffici in relazione al carico di lavoro desumibile dagli indicatori sul bacino di utenza.

Di fatto non è stata possibile l'assegnazione di tali risorse, in particolare per gli uffici del Centro-Nord, in quanto le assunzioni di personale dall'esterno risultavano bloccate dai vincoli posti dalle leggi finanziarie, mentre la mobilità d'ufficio appariva sostanzialmente impraticabile in considerazione della generalizzata carenza di risorse e degli attuali ordinamenti del personale e la mobilità volontaria, ha dato risultati del tutto marginali.

Solo più recentemente la legge n. 449 del 20 dicembre 1997 (collegata alla finanziaria – 1998) ha recato specifiche norme – legislative l'attivazione ed il funzionamento degli Uffici nelle province di nuova istituzione che hanno consentito l'avvio delle procedure concorsuali (autorizzate con nota della Presidenza Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 810 del 24 settembre 1997) per la copertura dei posti tuttora vacanti negli uffici scolastici provinciali di nuova istituzione.

I concorsi, come prevedono le vigenti norme, sono stati banditi su base regionale, in particolare per la regione Piemonte e relativamente ai provveditorati agli studi di Biella e Vercelli per un totale di 30 posti relativi alle seguenti qualifiche: funzionario amministrativo (4 posti), funzionario amministrativo contabile (2 posti), funzionario statistico (2 posti), assistente amministrativo (12 posti), ragioniere (4 posti), operatore amministrativo contabile (6 posti) (i relativi bandi sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale n. 18 del 6 marzo 1998).

Al momento attuale, lo stato delle singole procedure concorsuali è il seguente: sono già state espletate le prove scritte e sono in fase di correzione gli elaborati relativi al concorso a due posti di funzionario statistico; i vincitori del concorso a due posti di funzionario amministrativo contabile sono in attesa di nomina; le prove orali relative al concorso a quattro posti di ragioniere sono state fissate per il giorno 11 dicembre 1998; nelle *Gazzette Ufficiali* del 22 dicembre e del 21 gennaio 1999 sarà pubblicato il calendario delle prove d'esame riguardante i concorsi a 4 posti di funzionario amministrativo, a 12 mesi posti di as-

sistente amministrativo ed a 6 posti di operatore amministrativo contabile.

Il Ministro della pubblica istruzione

BERLINGUER

(14 gennaio 1999)

SERENA. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che i docenti Fanny Maura Benendo e Giulio Barison di Treviso, in possesso di laurea ed abilitazione riservata, conseguita per la classe LXII di lingua e civiltà straniera francese, avevano inoltrato, nel lontano 1991, regolare domanda al sovrintendente scolastico della regione Veneto per essere inseriti in graduatoria per concorso per soli titoli, finalizzato alla formulazione di graduatoria aggiuntiva del concorso indetto con ordinanza ministeriale 12 luglio 1989 per la precitata classe;

che gli insegnanti in parola, avendo la possibilità di essere inseriti in due province, avevano segnalato Treviso e Venezia, poichè nei tabulati ministeriali depositati presso le sedi istituzionali competenti, risultavano otto cattedre disponibili di francese presso il provveditorato agli studi di Venezia, oltre ad una successiva, la nona, per sopravvenuta disponibilità;

che la professoressa Benendo, in graduatoria tra i primi otto, e successivamente il professor Barison, che occupava il nono posto, sebbene fossero stati convocati con telegramma del sovrintendente scolastico per il Veneto a scegliere le cattedre in data 4 settembre 1991, peraltro confermati alcuni giorni prima, al momento della scelta apprendevano dai funzionari del provveditorato agli studi di Venezia della «non disponibilità delle cattedre», inserite erroneamente nei tabulati del Ministero della pubblica istruzione;

considerato:

che l'atto presupposto per l'immissione in ruolo è costituito dai rispettivi decreti di disponibilità delle cattedre;

che la summenzionata disponibilità era stata «dichiarata» dal provveditore agli studi di Venezia al Ministero della pubblica istruzione, affinchè questi predisponesse le relative cattedre nel tabulato ministeriale; va difatti sottolineato che con la legge n. 417 del 1989 era stato previsto dall'articolo 1 il ruolo provinciale delle cattedre degli istituti superiori, mentre precedentemente tali cattedre appartenevano ai ruoli nazionali;

che nel tabulato del 26 marzo 1991 (doc. n. 13 oppure n. 1 del secondo fascicolo) per Venezia risultavano ancora otto cattedre disponibili;

che, pertanto, tale tabulato era stato approvato dalla Corte dei conti per le spese relative alle successive immissioni in ruolo in rapporto alla quantità delle cattedre disponibili;

che qualunque modifica effettuata sul sistema informativo deve essere resa pubblica e portata a conoscenza dei controinteressati e, in ogni caso, non può essere introdotta in tempi successivi al bando di concorso per soli titoli, poichè tale variazione non sarebbe «debitamente» giustificata; infatti, nella fattispecie, quando il decreto di individuazione e di riconoscimento della disponibilità delle cattedre è stato emesso e reso pubblico, la modifica dello stesso decreto avrebbe dovuto seguire analoghe procedure: il provveditore agli studi di Venezia, con motivato ed adeguato provvedimento, era tenuto a segnalare al Ministro della pubblica istruzione tale circostanza per poter procedere alla variazione del decreto originario, che prevedeva la disponibilità delle cattedre d'insegnamento della lingua francese;

che in data 20 gennaio 1992 i docenti in parola producevano ricorso al TAR del Veneto, ma mentre il sovrintendente scolastico regionale si costituiva in giudizio, confermando la regolare inclusione dei ricorrenti nelle graduatorie aggiuntive del concorso in parola precisando quanto segue: «Si fa presente che per quanto riguarda le specifiche doglianze (disponibilità delle cattedre, mancata nomina in ruolo) dei ricorrenti gli atti relativi sono di competenza dei provveditorati agli studi (articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1989, n. 417)», a tutt'oggi il provveditore agli studi di Venezia non avrebbe dato alcuna spiegazione circa la mancata nomina in ruolo degli interessati;

che dalla documentazione prodotta dallo stesso provveditore agli studi di Venezia (docc. nn. 14, 15, 16, 17, 18 e 19) si ricaverebbe che per tali nomine sarebbero state utilizzate supplenze annuali a discapito delle nomine in ruolo a garanzia dello scorrimento della graduatoria per soli titoli e per il rispetto delle cattedre disponibili e «mai revocate»;

che la modificazione dello stato giuridico con l'impedimento dell'immissione in ruolo dei docenti in parola costituisce un danno gravissimo, perchè il diritto non consentito determina una situazione di grave disagio professionale, oltre che di debolezza giuridica rispetto alla posizione di ruolo,

l'interrogante chiede di sapere:

se, alla luce dei fatti esposti in premessa, i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno avviare un'indagine per far piena luce sulla «sparizione» delle sopra menzionate cattedre di francese e per accertare le effettive ragioni della mancata nomina in ruolo dei docenti in parola;

se, in caso di eccesso di potere da parte del provveditorato agli studi di Venezia che, secondo quanto denunciato dagli interessati, avrebbe applicato il decreto ministeriale del 12 luglio 1989 in maniera illegittima, travisando fatti ed atti ministeriali, non intendano intervenire affinchè l'attuale provveditore annulli tali atti illegittimi, procedendo alle nomine in ruolo dei docenti in parola dal 1° settembre 1991, con tut-

te le conseguenze giuridiche ed economiche, anche in ordine alle differenze stipendiali e previdenziali con rivalutazione monetaria.

(4-12560)

(30 settembre 1998)

RISPOSTA. – In ordine all'atto parlamentare di cui all'oggetto, si fa presente che la questione rappresentata dall'onorevole interrogante è stata oggetto di un ricorso giurisdizionale proposto da alcuni docenti, tra i quali i professori menzionati nell'atto medesimo, al TAR del Veneto che si è pronunciato, con la sentenza n. 45 del 1997 del 3 ottobre 1996, rigettando il ricorso in parola e, accogliendo, quindi, le giustificazioni di questa amministrazione.

Il tribunale medesimo, infatti, pur prendendo atto della discrasia effettivamente verificatasi tra i dati relativi alla ripartizione dei posti DUA, di competenza del provveditore agli studi, e quelli elaborati dal centro meccanografico di questo Ministero, dovuta a mero errore materiale, dati per i quali non è stato possibile effettuare la opportuna correzione, atteso che, nel giugno 1990, le funzioni relative erano state improrogabilmente chiuse, ha ritenuto validi i chiarimenti prodotti dal provveditore agli studi di Venezia, al quale risultavano disponibili sei posti della dotazione organica aggiuntiva, di cui solo tre destinati al concorso per titoli, cui si era successivamente aggiunta una quarta cattedra.

Peraltro, in conformità della circolare ministeriale n. 210 del 26 luglio 1990, il conferimento delle nomine in ruolo da parte del provveditore agli studi, è subordinato all'effettiva esistenza in organico dei posti, stante la responsabilità di carattere amministrativo e contabile per il responsabile dell'ufficio, qualora le nomine vengano conferite su posti inesistenti.

Per quanto riguarda, poi, le nomine 12 dei supplenti su cattedre spezzoni orario effettuate nell'anno 1991-92, il Tar in argomento ha condiviso l'operato del provveditore, atteso che le predette nomine erano state conferite o su posti occupati da docenti titolari, temporaneamente non in servizio nell'istituto, o su posti disponibili solo sull'organico di fatto.

Il Ministro della pubblica istruzione

BERLINGUER

(14 gennaio 1999)